

Consiglio di Coordinamento interclasse L 20, LM 59 e LM 92

Regolamento per la prova finale di laurea per il Corso di Studio L 20 'Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni'

Il Consiglio di Coordinamento di Scienze della Comunicazione.

-Visto l'art. 5, comma 2, lettera c) del Regolamento Didattico di Ateneo;

-Visto l'art. 29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo;

-Viste la delibere al riguardo del Senato Accademico, ha deliberato, nella seduta del 18 giugno 2014, il seguente Regolamento per lo svolgimento della prova finale del Corsi di Studio (L 20: 'Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni').

1. Obiettivi dell'Elaborato breve

La prova finale di laurea ha l'obiettivo di accertare sia il livello conseguito dallo studente nella acquisizione delle conoscenze di base e caratterizzanti del Corso di Studio indicate nel RAD del Corso stesso ed in particolare verificare le competenze del laureando su un argomento inerente ai contenuti delle discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Studio, attraverso la discussione di un **Elaborato breve**, congruente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

2. Sessioni di laurea

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo il Consiglio della Scuola – all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di laurea:

1. Estiva (giugno/luglio)

2. Autunnale (settembre/ottobre)

3. Straordinaria (febbraio/marzo)

Il Calendario, in casi di eccezionalità deliberati dagli organi superiori, può prevedere una quarta sessione di laurea, esclusivamente riservata agli studenti fuori corso.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la prova finale, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

3. Modalità di accesso all'Elaborato breve

Lo studente deve avanzare domanda ad un docente (professore, ricercatore, professore a contratto) afferente al Corso di Studio, che assume la funzione di relatore, all'inizio dell'ultimo anno di corso e comunque 6 mesi prima della presumibile sessione di laurea.

Entro trenta giorni dall'inizio (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo) dell'anno accademico, i Docenti afferenti al Corso di Studio comunicano al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio almeno 3 temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio.

Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

4. Caratteristiche dell'Elaborato breve

L'Elaborato breve può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su un tema mono- o pluridisciplinare.

Le principali tipologie dell'Elaborato breve sono:

1. Saggio breve nell'ambito di un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare
2. Saggio breve su una tematica interdisciplinare
3. Saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curriculare
4. Presentazione di un caso di studio
5. Rassegna bibliografica su un tema assegnato dal Relatore
6. Relazione critica su un progetto comunicativo sviluppato durante il percorso curriculare del Corso di Studio

5. Forma dell'Elaborato breve

L'Elaborato breve può essere redatto in forma scritta o in forma di prodotto multimediale e/o ipertestuale o in forma mista.

La lunghezza complessiva dell'intero elaborato - comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia - non dovrà superare le 30 cartelle.

Per quanto riguarda l'Elaborato breve in forma scritta, questo dovrà essere redatto di norma in Times New Roman, 12 punti, con interlinea 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm di margine al bordo sinistro.

Nel caso di prodotto multimediale e/o ipertestuale questo dovrà essere elaborato in forma di sito web o altro, nella misura fissata dal Relatore, scritte in linguaggio html/xhtml e css e verificabili con i browser più usati.

Nel caso di forma mista (cartacea/ipertestuale), la parte cartacea dovrà avere la metà delle dimensioni di cui sopra.

6. Relatore dell'Elaborato breve

Il relatore dell'Elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione 'a scelta della studente'.

Il Relatore è tenuto a partecipare alla discussione dell'Elaborato breve in seduta di laurea. In caso di suo impedimento, il Coordinatore del Corso di Studio nominerà, relativamente alla specifica seduta di laurea, un Relatore che potrà anche coincidere con il Presidente della stessa seduta. Il Relatore potrà fornire una sintetica relazione sull'Elaborato breve al Relatore nominato dal Coordinatore del Corso di Studio.

Resta salva la possibilità per uno studente di presentare l'Elaborato breve senza che questo sia stato seguito da un Relatore per una parte del suo iter. In questo caso lo studente è tenuto a consegnare il suo Elaborato con un mese di anticipo rispetto alla scadenza della domanda di laurea, per potere permettere al Coordinatore del Corso di Studio di assegnare al suo Elaborato un Relatore d'Ufficio che possa avere il dovuto tempo di lettura e verifica dell'Elaborato stesso.

Nel caso in cui il relatore cessa dal servizio presso il Dipartimento per qualsiasi ragione, il Coordinatore del Corso di Studio provvede alla sua sostituzione, sentiti il Dipartimento

di riferimento e lo studente .

7. Correlatore/esperto in itinere dell'Elaborato breve

Il Relatore dell'Elaborato breve e lo studente potranno avvalersi, già nel corso della stesura dell'Elaborato della competenza e del sostegno scientifico di un docente Correlatore.

Per quanto riguarda tale docente Correlatore, questi deve rientrare nelle stesse categorie indicate al punto 6 di questo Regolamento.

Sarà inoltre possibile avvalersi della competenza e professionalità di esperti esterni che potranno quindi essere chiamati a fare da correlatore limitatamente all'Elaborato breve alla cui stesura hanno collaborato.

8. Commissione di laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici abilitate al conferimento della laurea sono nominate dal Coordinatore del Corso di Studio, sulla base delle norme dettate dallo Statuto dell'Università di Palermo.

Le Commissioni sono composte da sette componenti effettivi (professori e ricercatori).

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà contenere, oltre ai componenti effettivi, dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi.

I componenti effettivi eventualmente indisponibili a partecipare alla seduta di laurea già nominata, sono tenuti a comunicare per iscritto al Coordinatore del Corso di Studio le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta onde permettere la convocazione dei componenti supplenti.

Possono fare parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente agli Elaborati brevi di cui si è Relatore, i Professori a contratto e, per quanto attiene al punto 7, comma 3, anche esperti esterni.

9. Determinazione del voto di laurea

La votazione *iniziale* (di ammissione alla prova finale) derivante dalla carriera dello studente si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami con peso i CFU assegnati all'insegnamento, con *l'esclusione del voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera*.

Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente in forma di corsi liberi.

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Nel calcolo della votazione *iniziale* sarà essere aggiunto un punteggio massimo di **3** punti in funzione del numero di lodi conseguite dallo studente e nella misura di **0,5** per ogni lode.

La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a **7** punti.

La Commissione dispone di **1** ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno **15 CFU**, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Scuola/Dipartimento, o

nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Scuola.

La Commissione dispone di **2** ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

L'attribuzione del punteggio da parte di ciascun componente della Commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale di base attribuito all'Elaborato breve è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente.

Il voto *finale* risultante dai conteggi verrà arrotondato all'intero più vicino (102,50 pari a 103, 102,49 pari a 102).

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti della Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione *iniziale, al netto dei punteggi aggiuntivi*, non sia inferiore a 102/110.

10. Entrata in vigore del presente Regolamento

Il regolamento entrerà in vigore a partire dalla sessione estiva 2013/2014.

Il presente Regolamento non si applica ai Corsi di Studio disattivati e ad esaurimento. Anche gli studenti che hanno già fatto richiesta di assegnazione della Tesi di Laurea prima dell'emanazione del presente regolamento potranno esercitare, nei limiti imposti dalla delibera del Consiglio di Corso di Studio, l'opzione di partecipazione all'assegnazione dell'Elaborato breve.

Il presente Regolamento, approvato nel Consiglio di Coordinamento interclasse L 20, LM 59 e LM 92 del 18.6.2014, sarà pubblicato sul sito Web del Corso di Studio, dopo l'approvazione da parte dei competenti uffici.